Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 29 febbraio 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 29 FEBBRAIO 1984:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI BOLZANO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 29 FEBBRAIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11:

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 13 % - 1980/1985 » sorteggiate il 1° febbraio 1984.

S.A. Eredi Gnutti Metalli, società per azioni, in Brescia: Obbligazioni « 6 % » sorteggiate il 31 gennaio 1984 (delibera assembleare 19 giugno 1971).

S.A. Eredi Gnutti Metalli, società per azioni, in Brescia: Obbligazioni « 5% » sorteggiate il 31 gennaio 1984 (delibera assembleare 22 aprile 1964).

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1° e 2 febbraio 1984.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1977/1987 » sorteggiate il 15 febbraio 1984.

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili, cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1983 (delibera assembleare 30 aprile 1962).

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili, cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1983 (delibera assembleare 8 novembre 1967).

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1984.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo: Cartelle fondiarie e obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 9 febbraio 1984.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 9 % - 1976/1986 » sorteggiate il 14 febbraio 1984.

Ufficio internazionale brevetti ing. C. Gregorj, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 16 febbraio 1984.

Tessab, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « 2° e 4° prestito obbligazionario » sorteggiate il 5 gennaio 1984.

Tessab, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « 3° prestito obbligazionario » sorteggiate il 31 gennaio 1984.

Tessab, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « 5° prestito obbligazionario » sorteggiate il 31 gennaio 1984.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni fondiarie sorteggiate nel mese di gennaio 1984.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di febbraio 1984.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di febbraio 1984.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di gennaio 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12:

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13:

Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, servizio credito fondiario: Cartelle fondiarie e obbligazioni fondiarie, agrarie, opere pubbliche sorteggiate nei mesi di gennaio e febbraio 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14:

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito agrario e peschereccio: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1984 (17ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1984 (46ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1984 (15ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito industriale: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1984 (74ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1984 (220ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 13 febbraio 1984 (220ª estrazione).

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1984 (14ª estrazione).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **944**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto dell'esecuzione penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1983, n. **945**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

otorinolaringoiatria pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **946**.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 14 maggio 1981, n. 219;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale del 19 aprile 1983, relativo allo statuto proposto dai competenti organi accademici dell'Università di Salerno per la facoltà di ingegneria;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella I, dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che all'elenco delle lauree e dei diplomi è aggiunta la laurea in ingegneria delle tecnologie industriali.

Art. 2.

La tabella II, dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, è integrata nel senso che la facoltà di ingegneria può rilasciare anche la laurea in ingegneria delle tecnologie industriali.

Art. 3.

La tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, è integrata come segue.

Nell'art. 1 di detta tabella XXIX, all'elenco dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria è aggiunta la laurea in ingegneria delle tecnologie industriali.

Conseguentemente dopo la tabella 11, annessa alla predetta tabella XXIX è aggiunta la seguente tabella 12, relativa agli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali.

TABELLA 12

TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI OBBLIGATORI SUL PIANO NAZIONALE PER IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI.

1) Scienza delle costruzioni;
2) Fisica tecnica;
3) Elettrotecnica;
4) Programmazione dei calcolatori elettronici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. 947.

Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla borsa valori dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1969, n. 776, con il quale è stata modificata la precedente tariffa dei diritti di quotazione;

Vista la delibera n. 583 del 16 novembre 1982 della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa medesima;

Visti gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e l'art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:

L. 25.000 (venticinquemila) di diritto fisso per ogni titolo quotato;

L. 25 (venticinque) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale azionario ed obbligazionario quotato.

Art. 2.

Viene confermato che alle società che chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale della borsa valori di Firenze, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze, ad esclusione del diritto fisso:

a) per il primo anno di quotazione, nessun diritto;

b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 75 %;

c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 50 %;

d) per il quarto anno di quotazione, riduzione del 25 %.

Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Firenze della quotazione di titoli già quotati in altre borse valori, anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso più borse valori.

L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel primo semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel secondo semestre, il diritto da corrispondere è ridotto a metà.

L'ammontare complessivo dei diritti per l'anno in corso, da corrispondere entro l'anno successivo, si computa sull'importo del capitale nominale rappresentato dalle azioni ordinarie, privilegiate, preferenziali e di risparmio e dalle obbligazioni ordinarie e convertibili quotate ufficialmente ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente.

Art. 3.

E' fissato in L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle società aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Firenze.

Resta invariato il regime dei diritti per la quotazione di titoli a reddito fisso garantiti dallo Stato ed assimilati, ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori, soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1979, n. 184.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 2

LEGGE 27 febbraio 1984, n. **17**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

nel comma 1, *lettera* a), *le parole* « dello stesso articolo effettuate e registrate nell'anno precedente » *sono sostituite dalle seguenti*: « dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, »;

nel comma 3, *le parole* « all'inizio del mese », « fatte nello stesso mese » *e* « entro il mese di luglio » *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti*: « all'inizio del secondo mese », « fatte nel medesimo mese » *e* « entro il 5 settembre ».

All'articolo 3, *il comma* 2 *è sostituito dal seguente*:

« I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della dichiarazione prevista nell'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 è differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera l'obbligo di redigere, in conformità al modello approvato, la dichiarazione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dello stesso articolo 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni prescritte nella medesima lettera *c*). Le annotazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera *c*) del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere eseguite entro il 5 marzo 1984 ».

All'articolo 6:

nel comma 2, *sono aggiunti i seguenti periodi*: « Tuttavia l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto afferente i beni immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili in periodo superiore a tre anni può essere, per la parte non compensata forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su richiesta fatta in dichiarazione annuale. Le relative fatture e bollette doganali devono essere allegate alla dichiarazione stessa »;

nel comma 3, *è aggiunto il seguente periodo*: « Per l'anno 1984 tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, può essere revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo ».

Dopo l'articolo 7 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 7-*bis*. — Alla tabella, allegato *B*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"Art. 21-*bis*. — Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia".

Art. 7-*ter*. — Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 3 marzo 1984.*

LEGGE 27 febbraio 1984, n. 18.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza di leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il comma 1 *è inserito il seguente*:

« 1-*bis*. - La predetta relazione è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica »;

All'articolo 2:

al comma 1, *le parole*: « 30 aprile 1984 » *sono sostituite dalle altre*: « 30 giugno 1984 »;

dopo il comma 1 *è inserito il seguente*:

« 1-*bis*. - Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sul Prontuario terapeutico nazionale, di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984 »;

dopo il comma 3 *è inserito il seguente*:

« 3-*bis*. - Le assunzioni di nuovo personale previste ai commi 4, 4.1, 4.2 e 4.3 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 1984 »;

al comma 5 *sono soppresse le parole*: « dipendenti da aziende in crisi »;

al comma 10, *dopo le parole*: « 6 marzo 1978, numero 218 », *sono inserite le altre*: « e successive modificazioni ed integrazioni »;

al comma 14, *capoverso, le parole*: « 30 giugno 1984 » *sono sostituite dalle altre*: « 17 agosto 1985 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 16-*bis*. - Il termine del 30 novembre 1983, di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 aprile 1984 »;

All'articolo 5:

al comma 1, *le parole*: « 30 giugno 1984 » *sono sostituite dalle altre*: « 31 dicembre 1984 », *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « E' altresì prorogato al 30 giugno 1984 il periodo previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 »;

All'articolo 6:

i commi 2, 3 *e* 4 *sono soppressi;*

dopo il comma 4 *è inserito il seguente*:

« 4-*bis*. - I termini di cui al quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1985 e al 1° gennaio 1986 »;

dopo il comma 7 *è inserito il seguente*:

« 7-*bis*. - Il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1985 »;

il comma 10 *è sostituito dai seguenti*:

« 10. - Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, può essere ulteriormente prorogato dalle regioni sino al 31 dicembre 1984, purché gli impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già approvato o da approvarsi dalle stesse regioni entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto e purché entro tale termine siano stati altresì approvati i limiti di accettabilità per gli scarichi in pubbliche fognature che alimenteranno gli impianti comunali o consortili.

10-*bis*. - La proroga è revocata se, entro i successivi novanta giorni, i comuni ed i consorzi di gestione degli impianti non forniscono alla regione, che ne invierà copia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli elementi necessari alla valutazione tecnico-economica delle opere in progetto.

10-*ter*. - Gli insediamenti produttivi, i cui scarichi vengono recapitati in fognature comunali o consortili che non si trovino compresi nelle situazioni previste dal precedente comma, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 1984 ad adeguarsi alle normative vigenti »;

il comma 12 *è sostituito dal seguente*:

« 12. - Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono integrati con il Ministro per l'ecologia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del giorno 3 marzo 1984.

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1984, n. **19**.

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga dei termini per la gestione stralcio della attività del Commissario delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e per l'attuazione dell'intervento in favore dei territori terremotati previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonché la modifica di alcune disposizioni della medesima legge per accelerare l'intervento per la ricostruzione degli indicati territori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, è differito al 30 giugno 1984.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile conserva i poteri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, limitatamente alla residua attività straordinaria con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti qualsiasi onere a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

3. L'attività di ordinaria gestione è svolta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai prefetti di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, ai quali è demandata, a norma della medesima disposizione, la definizione degli impegni assunti nella fase di emergenza.

4. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito negli articoli 5 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 23-*bis* dello stesso decreto-legge, così come convertito dalla predetta legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e comunque non oltre il 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 9, secondo comma, del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato sino al 30 giugno 1984. Alla stessa data del 30 giugno 1984 sono prorogati il termine di cui all'articolo 22 e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

5. Le convenzioni previste ai sensi dell'articolo 60 della stessa legge n. 219, e successive modificazioni, non possono avere efficacia oltre il 30 giugno 1984. Il tecnico convenzionato non può assumere incarichi professionali privati concernenti pratiche connesse allo svolgimento della convenzione. In caso di risoluzione di essa in attuazione del principio di cui al presente comma il comune può procedere alla sostituzione con altro tecnico.

6. Ai comuni disastrati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel 1980, è concesso un contributo a pareggio sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale contributo costituisce base per i trasferimenti statali per l'anno 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

7. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, utilizzando, se del caso, anche i funzionari di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, la cui disposizione è prorogata fino al 31 dicembre 1985, ed il relativo onere è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

8. I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984 e 1985 residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché nei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, sono, a domanda, dispensati, anche se già arruolati ed in servizio, dal compiere il servizio militare di leva, anche con riferimento al servizio civile sostitutivo.

Art. 2.

Contributi per la ricostruzione e la riparazione

1. Il contributo massimo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 3, lettera *n*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'edilizia residenziale agevolata, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare, nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da $S = 9$ a $S = 12$;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

4. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

5. L'onere relativo alle realizzazioni di cui ai commi precedenti non può essere superiore al 60 per cento del costo d'intervento.

6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

7. Per le costruzioni in corso alla data del sisma, in base a licenza o concessione edilizia, il contributo è rapportato al danno subito, nei limiti previsti nel presente decreto.

8. Le spese relative alla ricostruzione e alla riparazione dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

9. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 3.

Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è sostituito dai seguenti:

« La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo massimo ammissibile con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

eventuale rideterminazione del contributo massimo ammissibile.

I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, della relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico, dei calcoli statici, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.

Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo massimo ammissibile, ai sensi del presente decreto. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di L. 10.000.

3. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.

4. Con lo stesso atto, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come provvisoriamente determinato sulla base del progetto esecutivo e del relativo computo metrico nei limiti massimi indicati nel precedente articolo 2, con riserva di rideterminare, a consuntivo, l'ammontare definitivo del contributo.

5. In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco indica il contributo massimo ammissibile, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso, in attuazione dell'articolo 9, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e come da ultimo modificato dall'articolo 2 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presentate.

7. I fondi assegnati ai comuni a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e non ancora impegnati, sono utilizzati in misura non inferiore al 75 per cento per gli interventi di ricostruzione e di riparazione del patrimonio edilizio privato.

8. Entro il 30 giugno 1984 ed in deroga ad ogni altra disposizione, i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti, adottano il piano regolatore generale.

9. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del 23 novembre 1980 di piano regolatore generale o di piano di ricostruzione, sono tenuti, entro la stessa data del 30 giugno 1984, ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

10. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, salvo l'obbligo a carico dei comuni disastrati dell'adozione dei citati piani esecutivi, entro il 30 giugno 1984.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini della imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376.

Art. 4.

Estensione della disciplina vigente in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza

Le opere realizzate o da realizzare nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.

Art. 5.

Particolari contributi per la ricostruzione e la riparazione

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche in favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, anche se rurale, da riparare a seguito dei terremoti del novembre 1980 o del febbraio 1981.

2. Il contributo in conto capitale previsto nella misura del 50 per cento di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, va riferito ad unità immobiliari assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché agli immobili assoggettati nello strumento urbanistico, a restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo massimo ammissibile nell'ipotesi che procedano ad interventi in tutto o in parte non connessi al sisma ma ammessi dallo strumento urbanistico.

Art. 6.

Maggiorazione dei contributi

I contributi massimi di cui al precedente articolo 2 sono maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;

b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;

d) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;

e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 7.

Assegnazione di contributi a soggetti diversi dall'intestatario dell'unità immobiliare

1. I contributi di cui al presente decreto sono assegnati anche a coloro che, alla data del sisma, risultano, da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, legittimi possessori di unità immobiliari distrutte o denneggiate dal sisma stesso, in base a titolo idoneo a far loro acquisire la proprietà dell'unità immobiliare.

2. L'erogazione del contributo è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle relative al pagamento del saldo finale, che è sottoposto alla condizione dell'intervenuta sentenza passata in giudicato accertativa del diritto di proprietà.

3. In caso di mancato accertamento del diritto di proprietà, le somme erogate, maggiorate dell'importo connesso agli interessi legali e alla svalutazione monetaria, sono recuperate anche con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. I contributi previsti nel presente decreto sono altresì assegnati a coloro che, nella qualità di discendenti diretti dei proprietari, abitavano stabilmente nelle unità immobiliari prima del sisma e ne siano divenuti proprietari in virtù di donazione successiva al sisma medesimo.

5. Gli eredi di proprietari di unità immobiliari, deceduti in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, hanno titolo ai contributi previsti nel presente decreto a condizione che dimo-

strino l'indicata dipendenza causale nonché il titolo di proprietà, trascritto all'atto dell'integrazione della documentazione ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 8.

Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale

1. I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1984, dimostrino di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilità obiettiva di adeguamento delle unità stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene.

2. La domanda in tal senso proposta equivale a manifestazione di volontà di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unità immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale.

3. Il consiglio stesso definisce entro il 30 giugno 1984 le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.

4. L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale è subordinata alla cessione gratuita al comune delle unità non riparate o non ricostruite.

5. I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprietà, degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non ricostruibili in sito, nonché dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito.

6. Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalità di cui al precedente comma 5, ovvero sussistano obiettive difficoltà, il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprietà, comprese nei piani di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

7. E' in facoltà dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario.

8. Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente decreto, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.

9. Il comune procede alla vendita delle unità immobiliari rimaste nelle sue disponibilità dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione.

10. In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unità.

11. Le unità riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente decreto, sono vendute o cedute in locazione con priorità a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unità sono alienate o locate a terzi.

12. Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

Accelerazione delle procedure

1. Gli atti in materia di lavori pubblici e di urbanistica posti in essere dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, corredati del parere del competente organo tecnico consultivo regionale o statale, ove richiesto dalla legislazione vigente, sono sottoposti, fino al 31 dicembre 1986, al solo controllo di legittimità previsto all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. Si prescinde dal parere di cui al precedente comma 1 ove esso non sia reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. L'attestazione e la dichiarazione di responsabiltà del progettista e del geologo concernenti il rispetto della normativa vigente in materia di difesa del territorio dal rischio sismico tiene luogo, fino al 31 dicembre 1986, di quanto previsto dagli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sempre che la regione competente non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art. 10.

Criteri prioritari per la ricostruzione

In sede di attuazione dei piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il comune con delibera consiliare, può individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorità rispetto alle restanti parti del territorio. A tal fine utilizza i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 11.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché i procedimenti iniziati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — DE VITO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1984, n. **20**.

Modificazioni all'ordinamento della scuola militare « Nunziatella » di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle scuole militari, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, 10 maggio 1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, 10 maggio 1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471, sono apportate le varianti di cui appresso:

Nell'art. 4, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale quali allievi delle scuole militari ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« I candidati risultati idonei alla visita medica e agli accertamenti psico-attitudinali sono ammessi a sostenere una prova di educazione fisica secondo le modalità fissate con disposizione ministeriale ed una prova orale di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore, se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e del secondo anno del liceo scientifico se aspiranti al terzo anno di detto liceo.

La prova di educazione fisica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova ».

Nell'art. 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli idonei vengono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media ponderale dei voti riportati nella prova di educazione fisica (coefficiente 0,2) e nella prova orale (coefficiente 1) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — GORIA — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1984, n. **21**.

Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, *quinto comma, della Costituzione*;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visti il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, contenenti modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Uditi la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilità speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante:

a) accreditamento, per conto del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria;

b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria;

c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario;

d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spese a suo carico.

La disposizione di cui al primo comma relativa alla forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa.

La forma di estinzione di cui alla lettera *a*) non è ammessa per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono essere estinti con una delle modalità di cui alle lettere da *b*) ad *e*) soltanto mediante richiesta da farsi di volta in volta e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo art. 2, alla sezione di tesoreria provinciale o all'ufficio postale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 41 della legge 26 luglio 1974, n. 343.

Le forme di estinzione dei titoli di spesa previste dal presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

Art. 2.

La richiesta delle operazioni di accreditamento o di commutazione di cui al precedente articolo può essere diretta alla sezione di tesoreria e, per quanto concerne le operazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) anche all'ufficio postale, dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e sia pervenuto ai predetti uffici pagatori.

Per i titoli di spesa giacenti presso gli uffici postali non sono ammesse le forme di estinzione previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo precedente.

Per la richiesta dell'operazione di cui alla lettera *a*), diretta alla sezione di tesoreria, la firma del creditore deve essere autenticata dall'ufficio che ha emesso il titolo di spesa, o dal capo della sezione di tesoreria ovvero da un notaio.

Il capo della sezione di tesoreria può accertare l'identità personale del creditore in base ad uno dei documenti previsti dall'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 3.

La dichiarazione di commutazione o di accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di tesoreria.

In caso di titoli di spesa estinguibili con le modalità di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 1, la dichiarazione di accreditamento o di commutazione è firmata dal capo dell'ufficio postale e, ove esista, dal controllore.

Art. 4.

L'operazione di accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale deve aver luogo il giorno fissato dall'art. 370, secondo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento.

Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'osservanza dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

Art. 5.

Sono abrogati il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, e gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 17

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 febbraio 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 ottobre 1983 che detta le norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 986/68 del Consiglio, n. 1105/68 e n. 2793/77 della commissione relativi alla concessione di aiuti per il latticello ed il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 12 novembre 1983, che detta norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 986/68, del Consiglio del 15 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2793/77;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare e modificare le disposizioni precedentemente impartite e di allestire allo scopo efficaci controlli, al fine di consentire agli allevatori specializzati, che dimostrino di non poter soddisfare le esigenze del proprio allevamento ritirando latticello e/o latte scremato da un'unica latteria, di approvvigionarsi da più latterie, che tuttavia non devono superare le tre unità:

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, primo comma, primo trattino del decreto ministeriale 24 ottobre 1983 è sostituito dal seguente:

« le imprese che producono il latticello e/o latte scremato e lo vendono ad allevatori o lo cedono ai propri soci ».

Art. 2.

Al decreto ministeriale 24 ottobre 1983 è aggiunto il seguente art. 4-*bis*:

« Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2793/77 è concessa la facoltà, ai soli allevatori che hanno un allevamento specializzato e che dimostri-

no di non poter soddisfare interamente le esigenze del proprio allevamento ritirando latticello e/o latte scremato da un'unica latteria, di potersi rifornire al massimo da tre latterie.

In tal caso nell'impegno da rilasciare alle imprese, ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), secondo trattino, l'allevatore deve indicare la ragione sociale e l'ubicazione di tutti i fornitori dai quali intende ritirare il latticello e/o latte scremato.

L'allevatore deve riportare giornalmente su registri con pagine numerate e preventivamente vidimate dall'organo di controllo territorialmente competente, i quantitativi di latticello e/o latte scremato acquistati, distinguendoli per singola latteria fornitrice.

Tali quantitativi devono essere comprovati da una adeguata documentazione commerciale, controfirmata, per ricevuta, dall'allevatore, relativamente ad ogni singola consegna, con l'indicazione del quantitativo di prodotto ceduto. Tale documentazione deve altresì essere trattenuta dalle latterie fornitrici.

Nella dichiarazione che l'allevatore deve rilasciare a ciascuna latteria, come previsto all'allegato 7*a*), devono, altresì, essere indicati i nominativi di tutte le imprese fornitrici, ed il quantitativo di latticello e/o latte scremato da ciascuna di esse ricevuto ».

Art. 3.

I modelli 1, 1*a*, 7, 7*a*, 7*c*, 7*d*, 8, 9*c*, 9*d*, allegati al decreto ministeriale 24 ottobre 1983 sono sostituiti dai modelli di pari numerazione riportati in calce al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE A BENEFICIARE DELL'AIUTO SPECIALE DA PARTE DI UNA IMPRESA CHE PRODUCE LATTICELLO E/O LATTE SCREMATO E LO CEDE AD UN ALLEVAMENTO SPECIALIZZATO. (Tre copie. Due da inviare all'organismo regionale di controllo, una da trasmettere direttamente all'A.I.M.A.).

Il sottoscritto . nato a . . il . . e domiciliato a . . via . . nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta . . avente sede legale in . . via . e sede degli impianti di lavorazione in . . chiede che la ditta . . sia ammessa a beneficiare dell'aiuto speciale per i quantitativi di latticello liquido e/o latte scremato prodotto nell'azienda e che intende cedere, dopo denaturazione, ad allevamenti specializzati che dovranno utilizzarlo per l'alimentazione del loro bestiame.

A tale scopo sotto la propria personale responsabilità:

A) Dichiara:

1. Il quantitativo di latticello liquido che lo stabilimento prevede di produrre trimestralmente, in relazione alla propria attrezzatura è di q.li . . .

2. La fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari concerne nel corso di un anno: burro q.li . ., formaggi q.li . . ecc.

3. Di essere a conoscenza e di avere informato l'allevatore delle conseguenze penali e amministrative cui può andare incontro in caso di inadempienza, in base alla vigente legislazione in materia di falso e frode aggravata ai danni dello Stato.

4. Che il latticello verrà ceduto ad allevamenti specializzati, i cui titolari si siano impegnati a loro volta:

a) a presentare all'inizio di ogni trimestre civile una dichiarazione con la consistenza di tutto il bestiame allevato in azienda;

b) a presentare all'inizio di ogni anno civile, e per la prima volta in allegato alla presente domanda, la previsione della consistenza di tutto il bestiame allevato nell'azienda, distinguendo tale consistenza per i successivi trimestri dell'anno;

c) a comunicare, qualora intendano ritirare latticello da altre latterie, la ragione sociale e l'ubicazione delle latterie interessate.

5. Di adempiere agli impegni derivanti dal decreto ministeriale 18 luglio 1978, relativamente al pagamento della tassa di corresponsabilità sul latte.

(Oppure: di essere esonerato ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1079/77 del versamento delle tasse di corresponsabilità sul latte).

B) Si impegna:

1. Ad effettuare le operazioni di purificazione, pastorizzazione e refrigerazione nel corso della lavorazione del latte o della crema.

2. A procedere alla denaturazione di tutto il latticello liquido prodotto con 200 g di solfato di rame pentaidrato per ogni 1.000 kg di latticello.

3. A richiedere l'aiuto speciale per la quantità di latticello ceduto, dopo la denaturazione, ad allevamenti specializzati, i cui titolari si siano impegnati per iscritto ad utilizzarlo tutto per l'alimentazione del proprio bestiame.

4. A tenere la registrazione giornaliera, in registri approvati dagli organismi regionali di controllo, dei quantitativi di latte e di crema ricevuti, nonché del latticello, del burro, di altri prodotti lattieri e di alimenti per il bestiame prodotti e venduti.

5. A compilare un bilancio mensile riassuntivo delle registrazioni giornaliere.

6. A far eseguire ogni trenta giorni a proprie spese, il prelievo dei campioni e l'analisi del latticello prodotto, con determinazione dell'estratto secco sgrassato, nonché a trasmettere l'esito all'A.I.M.A.

7. Ad avanzare, per ogni trimestre solare, richiesta di liquidazione dell'aiuto speciale da far pervenire all'A.I.M.A., tramite l'organismo di controllo, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre.

8. A rinunciare all'aiuto speciale, o a provvedere al rimborso totale o parziale dell'aiuto già riscosso, qualora venisse accertato che l'allevatore non abbia rispettato uno degli impegni di cui all'art. 4 del regolamento n. 2793/77.

9. A cedere il latticello e/o il latte scremato all'allevatore ad un prezzo non superiore a quello stabilito in sede comunitaria.

10. A consentire sin da ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti di lavorazione accertamenti e riscontri da parte dei funzionari incaricati dall'organo di controllo; dall'A.I.M.A. e dagli organi di Stato, per quanto attiene all'oggetto della presente domanda.

11. Ad allegare alle domande di liquidazione dell'aiuto speciale, le ricevute dei versamenti effettuati in ottemperanza al disposto del decreto ministeriale 18 luglio 1978 per la tassa di corresponsabilità sul latte (1).

A completamento della domanda allega le dichiarazioni di cui ai punti *A*-4 *a*), *b*), *c*) e *B*-3 (allegati 1*A* e 1*B*).

Data, ...

Timbro e firma dell'impresa

. . . .

---

(1) Per quanto concerne l'impegno del punto 11, qualora si tratti di imprese che effettuano il versamento annualmente, esso va redatto nella seguente forma:

« 11. Ad allegare la ricevuta del versamento annuale della tassa di corresponsabilità sul latte, alla domanda di liquidazione dell'aiuto per il secondo trimestre di ogni anno ».

ALLEGATO 1A

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO *A-4, a), c)* e *B-3 DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE*

Il sottoscritto . . . nella qualità di titolare / legale rappresentante della ditta . . . . che in località . . . gestisce un allevamento specializzato ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2793/77 si impegna ad utilizzare tutto il latticello denaturato con solfato di rame pentaidrato fornito dall'impresa (o dalle imprese) . per l'alimentazione del proprio bestiame allevato nella succitata azienda ed ubicata sul territorio della Repubblica italiana.

Si impegna inoltre a presentare all'inizio di ogni trimestre civile la dichiarazione con la consistenza di tutto il bestiame allevato in azienda.

ALLEGATO 7

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO SPECIALE DA PARTE DI UNA IMPRESA CHE PRODUCE LATTICELLO E LO CEDE AD UN ALLEVAMENTO SPECIALIZZATO. (Redatta in duplice copia da inviare all'A.I.M.A., tramite l'organismo regionale di controllo).

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

(Tramite l'organismo regionale di . .)

Oggetto: *Aiuti comunitari al latticello liquido destinato alla alimentazione del bestiame.*

Il sottoscritto . . nato a . . in data . e domiciliato a . . via . nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta . avente sede legale in . . . via . . fa presente:

di essere stato autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. . . del . . . . a beneficiare dell'aiuto speciale per il latticello liquido, che cede ad allevamenti specializzati;

di avere il numero di riconoscimento dell'A.I.M.A. . .;

di conseguenza, per il trimestre . . chiede la liquidazione dell'aiuto speciale per il quantitativo di q.li . . di latticello che ha ceduto ad allevamenti specializzati, come riportato nel bilancio trimestrale allegato.

A tale scopo sotto la propria personale responsabilità dichiara:

1. Che il quantitativo di latticello liquido che lo stabilimento ha prodotto nel trimestre . . . . è stato di q.li .

2. Che nel corso del trimestre la produzione di altri prodotti lattiero-caseari è stata di: burro q.li . . . ., formaggi q.li . . ., ecc.

3. Di aver effettuato le operazioni di purificazione, pastorizzazione e refrigerazione nella fase della lavorazione del latte o della crema.

4. Di aver denaturato tutto il latticello liquido prodotto con 200 g di solfato di rame pentaidrato per ogni 1.000 kg di prodotto.

5. Di aver ceduto il latticello all'allevatore ad un prezzo non superiore a quello stabilito in sede comunitaria.

6. Di rinunciare all'aiuto speciale e di impegnarsi al rimborso totale o parziale se l'allevatore non ha rispettato uno degli impegni di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2793/77.

7. Di avere informato l'allevatore delle conseguenze penali ed amministrative cui può andare incontro in caso di inadempienza, in base alla vigente legislazione in materia di falso e frode aggravata ai danni dello Stato.

8. Di aver eseguito ogni trenta giorni a proprie spese, l'analisi del latticello prodotto, con determinazione dell'estratto secco sgrassato e di averne trasmesso l'esito all'A.I.M.A.

9. Di aver ottemperato agli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 18 luglio 1978 relativamente al pagamento della tassa di corresponsabilità. A tale scopo allega alla presente copia della quietanza comprovante il versamento effettuato.

(In sostituzione dell'ultima frase, qualora l'impresa effettua il versamento una volta l'anno, dovrà dichiararlo, allegando la copia della ricevuta del versamento annuale alla domanda di liquidazione dell'aiuto per il secondo trimestre di ogni anno civile).

Si prega codesta spett.le A.I.M.A., di voler disporre il pagamento del suddetto aiuto mediante . . . (il beneficiario dichiari se il pagamento debba essere effettuato mediante una delle seguenti forme agevolate stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; vaglia cambiario non trasferibile dalla Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

Nel confermare l'esattezza di quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni sull'accoglimento della presente domanda:

Allega:

1) dichiarazione dell'allevatore di aver utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame tutto il latticello denaturato con 200 g di solfato di rame pentaidrato per ogni 1.000 kg di prodotto, fornito dalle imprese elencate in allegato (vedere allegato *7a*);

2) dichiarazione a consuntivo dell'allevatore della consistenza del patrimonio zootecnico (vedere allegato *7b*);

3) bilanci mensili (vedere allegato *7c*);

4) riepilogo trimestrale (vedere allegato *7d*).

Firma del titolare
o del rappresentante legale dell'impresa

. . . .

ALLEGATO 7a

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DELL'ALLEVATORE (ALLEVAMENTO SPECIALIZZATO) DI CUI AL PUNTO 1; DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE. (Redatta in tre copie, di cui l'originale ed una copia da allegare alla domanda di liquidazione e una trattenuta dall'impresa).

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . in data . . . . e domiciliato in . . . . . via . . . . nella qualità di titolare / legale rappresentante della ditta . . . . . . che in località . . . . . . gestisce un allevamento specializzato ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2793/77 dichiara di aver utilizzato, per l'alimentazione del proprio bestiame allevato nella succitata azienda ed ubicata sul territorio della Repubblica italiana, tutto il latticello denaturato con 200 g di solfato di rame pentaidrato per ogni 1.000 kg di prodotto, fornito dalle imprese:

. . . . . . (ragione sociale e ubicazione) q.li . .
. . . . . . (ragione sociale e ubicazione) q.li . .
. . . . . . (ragione sociale e ubicazione) q.li . .
. . . . . . (ragione sociale e ubicazione) q.li . .

Firma

. . . .

ALLEGATO 7c

FAC-SIMILE DI BILANCIO MENSILE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO SPECIALE, VALIDO PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO UTILIZZANO DIRETTAMENTE E SIANO EQUIPARATE AD ALLEVAMENTI SPECIALIZZATI (Schema n. 1) E PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO CEDONO AD ALLEVAMENTI SPECIALIZZATI (Schema n. 2). (Redatto in tre copie, di cui l'originale e una copia da allegare alla domanda di liquidazione e una trattenuta dall'impresa).

Schema n. 1

(Valido per le imprese che producono latticello e lo utilizzano direttamente)

Ditta . . . . matricola n. . . . .
(denominazione e indirizzo)
Stabilimento di . . . .
Bilancio del mese di . . . .

	Quintali		
	Latte	Creme	Burro
1) Giacenze alla fine del mese di (mese precedente) . .			
2) Conferiti nel mese . . .			
3) Prodotti nel mese .			
4) Totale carico nel mese .			
5) Lavorati nel mese .			
6) Venduti nel mese . .			(1)
7) Giacenze a fine mese .			

(1) Qualora la quantità di burro venduto non corrisponde alla produzione, come risulta dalla contabilità giornaliera, precisare: « di cui q.li . . non prodotti dall'impresa ».

Nel mese sono stati fabbricati i seguenti altri prodotti lattiero-caseari:

. q.li . .
. . . q.li .
. q.li . .

Quantità di latticello avente diritto all'aiuto speciale:
. . . .

Burro prodotto e venduto dall'azienda: q.li . . x 2,20 = q.li . . di latticello.

Data, ...

Timbro e firma del rappresentante legale
. . . .

Visto: per rispondenza dei dati sopraestesi con la contabilità giornaliera dell'azienda e con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.

Il capo dell'ispettorato
. . .

Schema n. 2

(Valido per le imprese che producono latticello e lo cedono)

Ditta . . . . . matricola n. .
(denominazione e indirizzo)
Stabilimento di . . .
Bilancio del mese di . . . .

	Quintali			
	Latte	Creme	Latticello	Burro
1) Giacenze alla fine del mese di (mese precedente) . . .				
2) Conferiti nel mese				
3) Prodotti nel mese				
4) Totale carico nel mese				
5) Lavorati nel mese				
6) Venduti nel mese .				
7) Giacenze a fine mese .				

Nel mese sono state fabbricate le seguenti quantità di altri prodotti lattiero-caseari:

. . . . . . q.li . . .
. . . . . q.li . .
. . . . q.li . . .

Quantità di latticello prodotto e venduto, avente diritto all'aiuto speciale: q.li . . . come risultano dalla documentazione commerciale.

Data, ...

Timbro e firma del rappresentante legale
. . . .

Visto: per rispondenza dei dati sopraesposti con la contabilità giornaliera dell'azienda e con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.

Il capo dell'ispettorato
. . . .

ALLEGATO 7*d*

FAC-SIMILE DEL RIEPILOGO TRIMESTRALE DELLA CONTABILITA' DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO SPECIALE, VALIDO PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO CEDONO AD ALLEVAMENTI SPECIALIZZATI. (Redatto in tre copie di cui l'originale e una copia da allegare alla domanda e una da trattenersi dall'impresa).

Ditta . . . . matricola n. . . . .
(denominazione e indirizzo)
Stabilimento di . . . .
Bilancio del trimestre . . . .

	Quintali			
	Latte	Creme	Latticello	Burro
1) Giacenze alla fine del trimestre (trim. precedente)				
2) Conferiti nel trimestre				
3) Prodotti nel trimestre				
4) Totale carico nel trimestre				
5) Lavorati nel trimestre				
6) Venduti nel trimestre .				
7) Giacenze a fine trimestre				

Nel trimestre sono stati fabbricati i seguenti altri prodotti lattiero-caseari:

. . . . q.li . . . . .
. . . . q.li . . . . .
. . . . q.li . . . . .
. . . . q.li . . . . .
. . . . q.li . . . . .

Quantità di latticello prodotto e venduto per il quale si richiede l'aiuto speciale: q.li . . . . come risultano dalla documentazione commerciale.

Si dichiara che il latticello per il quale si richiede la liquidazione dell'aiuto speciale è stato tutto denaturato con 200 g di solfato di rame pentaidrato ogni 1.000 kg di prodotto.

Data, ...

Timbro e firma del rappresentante legale
. . . .

Visto: per rispondenza dei dati sopraestesi con la contabilità giornaliera dell'azienda e con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.

Il capo dell'ispettorato
. . . .

ALLEGATO 8

FAC-SIMILE DELLA RELAZIONE REDATTA IN DUPLICE COPIA, CHE L'ORGANISMO DI CONTROLLO DEVE INVIARE ALL'A.I.M.A., PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO SPECIALE ALLE IMPRESE CHE PRODUCONO E CEDONO IL LATTICELLO AD ALLEVAMENTI SPECIALIZZATI. (Indicare l'intestazione dell'organismo designato ai controlli).

RELAZIONE

L'impresa . . . . con sede . e stabilimento in . . . ha presentato a questo . . la domanda in data . . di corresponsione dell'aiuto speciale comunitario per il quantitativo di q.li . . di latticello prodotto nel proprio burrificio e venduto per l'alimentazione del bestiame nel trimestre . come indicato nei relativi bilanci che si inviano all'A.I.M.A. a corredo della domanda medesima, muniti del visto ispettoriale.

In riferimento al periodo sopra indicato si dà atto che:

1) Non risulta che nei confronti dell'impresa sia intervenuta la revoca della prescritta autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a beneficiare dell'aiuto al latticello.

2) I dati esposti in detti bilanci trovano concordanza con le risultanze della prescritta documentazione e con le regolari scritturazioni dell'impresa effettuate nei registri prescritti di carico e scarico esistenti agli atti dell'impresa medesima e vidimati a termini di legge, nonché con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.

3) L'aggiunta di acqua durante i processi di lavorazione del burro non supera i 20 kg per ogni 100 kg di crema, tenuto conto anche dell'esito delle prescritte analisi del latticello.

4) Il quantitativo di latticello prodotto e venduto nel periodo risulta di q.li .

5) Il latticello conseguente alla lavorazione del burro è stato regolarmente denaturato con l'aggiunta di 200 g di solfato di rame pentaidrato per ogni 1.000 kg e venduto ad allevamenti specializzati per l'alimentazione del proprio bestiame come risulta da dichiarazione scritta conservata agli atti.

6) (Da compilare nel caso di applicazione della deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2793/77): dai controlli effettuati in loco presso l'allevamento . . sito in . . e risultato che:

- il latticello e/o latte scremato fornito dalle latterie elencate nell'allegato 7*a*) è stato tutto utilizzato per l'alimentazione del bestiame allevato nel medesimo allevamento;

- i quantitativi di latticello e/o latte scremato per i quali è chiesto l'aiuto, corrispondono ai quantitativi di prodotto ricevuti dall'allevatore, come risulta dall'esame della documentazione commerciale trattenuta dalla latteria e concordano con i quantitativi contabilizzati sugli appositi registri tenuti dall'allevatore, ai sensi dell'art. 4-*bis* del decreto ministeriale 24 ottobre 1983.

Sulla base di tali risultanze, questo . . . . . . esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta domanda di concessione e corresponsione dell'aiuto comunitario per q.li . . di latticello ceduto ad allevamenti specializzati per l'alimentazione del bestiame.

Il capo dell'ufficio addetto ai controlli

. . . .

ALLEGATO 9*c*

FAC-SIMILE DI BILANCIO MENSILE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO E DELL'AIUTO SPECIALE, VALIDO PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO UTILIZZANO DIRETTAMENTE E SIANO EQUIPARATE AD AZIENDE MISTE (Schema n. 1) E PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO CEDONO AD AZIENDE MISTE. (Schema n. 2). (Redatto in tre copie di cui l'originale e una copia da allegare alla domanda di liquidazione e una trattenuta dall'impresa).

Schema n. 1

(Valido per le imprese che producono latticello e lo utilizzano direttamente)

Ditta . . . . . . matricola n. . .
(denominazione e indirizzo)
Stabilimento di . . . .
Bilancio del mese di . . . .

	Quintali		
	Latte	Creme	Burro
1) Giacenze del mese di (mese precedente)			
2) Conferiti nel mese di . .			
3) Prodotti nel mese di . . .			
4) Totale carico nel mese di .			
5) Lavorati nel mese di . . .			
6) Venduti nel mese di . . .			(1)
7) Giacenze fine mese di . .			

(1) Qualora la quantità di burro venduto non corrisponde alla produzione come risulta dalla contabilità giornaliera precisare: « di cui q.li . . . non prodotti dall'impresa ».

Nel mese sono stati fabbricati i seguenti altri prodotti lattiero-caseari:

. . . . q.li . . . . . .
. . . . q.li . . . . . .
. . . . q.li . . . . . .
. . . . q.li . . . . . .

Quantità di latticello avente diritto all'aiuto: . . . .

Burro prodotto e venduto dall'azienda: q.li . . . × 2,20 = q.li . . . . di latticello di cui q.li . . . . con diritto all'aiuto normale (per vitelli n. . . . × q.li 1,80) e q.li . . . . con diritto all'aiuto speciale.

Data, ...

Timbro e firma del rappresentante legale

. . . .

Visto: per rispondenza dei dati sopraestesi con la contabilità giornaliera dell'azienda e con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.

Il capo dell'ispettorato

. . . .

Schema n. 2

(Valido per le imprese che producono latticello e lo cedono)

Ditta . . . . matricola n. . . .
(denominazione e indirizzo)
Stabilimento di . . . .
Bilancio del mese di . . . .

	Quintali			
	Latte	Creme	Latticello	Burro
1) Giacenze alla fine del mese di (mese precedente)				
2) Conferiti nel mese . .				
3) Prodotti nel mese . .				
4) Totale carico nel mese				
5) Lavorati nel mese . .				
6) Venduti nel mese . . .				
7) Giacenze a fine mese .				

Nel mese sono state fabbricate le seguenti quantità di altri prodotti lattiero-caseari:

. . q.li . . . .
. . . . q.li .
q.li . .

Quantità di latticello prodotto e venduto avente diritto all'aiuto: q.li . . . di cui q.li . . con diritto all'aiuto normale (per vitelli n. . . x q.li 1,80) e q.li . con diritto all'aiuto speciale come risultano dalla documentazione commerciale.

Timbro e firma del rappresentante legale

Visto: per rispondenza dei dati sopraesposti con la contabilità giornaliera dell'azienda e con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.

Il capo dell'ispettorato

ALLEGATO *9d*

FAC-SIMILE DEL RIEPILOGO TRIMESTRALE DELLA CONTABILITA' DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO E DELL'AIUTO SPECIALE, VALIDO PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO CEDONO AD AZIENDE MISTE.

Ditta . . matricola n. .
(denominazione e indirizzo)

Stabilimento di . . . . .
Bilancio trimestrale di . .

	Quintali			
	Latte	Creme	Latticello	Burro
1) Giacenze alla fine del trimestre (trim. precedente) .				
2) Conferiti nel trimestre				
3) Prodotti nel trimestre				
4) Totale carico nel trimestre				
5) Lavorati nel trimestre				
6) Venduti nel trimestre .				
7) Giacenze a fine trimestre				

Nel trimestre sono stati fabbricati i seguenti altri prodotti lattiero-caseari:

. . q.li
. q.li . . .
. . q.li
. . q.li . .

Quantità di latticello prodotto e venduto per il quale si chiede l'aiuto: q.li . . . di cui q.li . . . con diritto all'aiuto normale (per vitelli n. . . x q.li 5,4) e q.li . . con diritto all'aiuto speciale come risultano dalla documentazione commerciale.

Si dichiara che il latticello per il quale si chiede la liquidazione dell'aiuto e dell'aiuto speciale è stato tutto denaturato con 1 g di azorubina per ogni 1.000 kg di prodotto.

Data, ...

Timbro e firma del rappresentante legale
. . . .

Visto: per rispondenza dei dati sopraestesi con la contabilità giornaliera dell'azienda e con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.

Il capo dell'ispettorato
. . . .

(1056)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 novembre 1983, n. **948.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 821, recante assegnazione di ottantanove posti di tecnico laureato presso le Università degli studi di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Siena, Torino e i Politecnici di Milano e Torino.

N. 948. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 821, recante assegnazione di ottantanove posti di tecnico laureato presso le Università degli studi di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Siena, Torino e i Politecnici di Milano e Torino, viene rettificato per la parte relativa: *a*) all'assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bari, nel senso che lo stesso deve intendersi assegnato allo istituto di politica economica per la cattedra di scienza delle finanze (prima cattedra) della facoltà di economia e commercio anziché all'istituto di politica economica e finanziaria della stessa facoltà; *b*) all'assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università di Padova nel senso che lo stesso deve intendersi assegnato all'istituto di storia della filosofia - centro per ricerche di filosofia medioevale della facoltà di magistero anziché al centro per ricerche di filosofia medioevale della facoltà di lettere e filosofia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 87

DECRETO 22 novembre 1983, n. **949.**

Autorizzazione alla fondazione « Carlo e Dirce Callerio », in Trieste, ad accettare una donazione.

N. 949. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Carlo e Dirce Callerio », in Trieste, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno di mq 85 iscritto al tavolare nella P.T. 1578 di Cologna (Verona) ed al catasto fondiario dello stesso comune al foglio di possesso n. 355, del valore complessivo di L. 1.000.000, disposta dalle sig.re Alessandra Boccali ved. Ricordi ed Elda Boccali in Grounsell, comproprietarie, e la sig.ra Barbara Kaucik vedova Boccali, usufruttuaria, con atto 13 giugno 1975, n. 20184 di repertorio, a rogito dott. Guido Poillucci, notaio in Trieste, e registrato a Trieste in data 27 giugno 1975 al n. 2034.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 89

DECRETO 5 dicembre 1983, n. 950.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale delle associazioni di pubblica assistenza e soccorso, in Firenze.

N. 950. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene approvato il nuovo statuto della Federazione nazionale delle associazioni di pubblica assistenza e soccorso, in Firenze, eretta in ente morale con regio decreto 18 giugno 1911, n. 638.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1984
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 41

DECRETO 19 dicembre 1983, n. 951.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 951. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in buoni del Tesoro per un valore complessivo di L. 300.000.000, disposto dalla sig.na Marazzi Castiglioni Brambilla Giovanna con testamento olografo 10 novembre 1977, pubblicato in data 22 aprile 1981, n. 474653/2970 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Lainati, notaio in Milano, registrato a Milano in data 8 maggio 1981 al n. 9936.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 131

DECRETO 23 dicembre 1983, n. 952.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di seconda categoria, nel Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano.

N. 952. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, il Monte di credito su pegno di Caravaggio, di 2ª categoria, in Caravaggio (Bergamo), viene incorporato nel Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, in Milano. Le modalità della fusione, compresa la data di decorrenza della stessa, saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 5

DECRETO 23 dicembre 1983, n. 953.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Gottardo Vescovo », in Brescia.

N. 953. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Gottardo Vescovo », in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 82

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3762/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3589/82 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei Paesi terzi.

Pubblicato nel n. L 380 *del* 31 *dicembre* 1983.

(356/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bertomodes S.a.s., con sede in Sandigliano (Vercelli), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acciaierie riunite di Cafasse, in Cafasse (Torino), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olma - Industria lavorazione metalli antiacidi, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marzotto Gaetano e Figli, con sede sociale in Valdagno (Vicenza), divisione arredamento, con stabilimento di produzione ed uffici in Trissino (Vicenza), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Dubbini, con sede e stabilimento in Flero (Brescia), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tapiform, in Montanaro (Torino), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, in Milano, stabilimento in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimeco, con sedi in Savonera e Venaria e stabilimenti in Savonera, Venaria e Torino, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dal Condominio Casa Bianca, via Origlia, 38, Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. coop. a r.l. Nuova utensileria italiana, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 9 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.S.I., con sede in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Time di Monticello d'Alba (Cuneo), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. El-Be, in Bene Vagienna (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1982 al l'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperative Recapito express, in Napoli, è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Camerano, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata

al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, con sede legale in Milano e stabilimento in Alba, località S. Cassiano (Cuneo), è concessa dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli Aeraulic S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli S.p.a. e C., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rotos pompe S.p.a., con sede in Pozzo d'Adda, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura tele per cartiera S.r.l., con sede in Lodi, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie elettriche di Legano S.p.a., con sede in Legano, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Adda officine elettrotecniche e meccaniche S.p.a., con sede in Lodi, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impianti tecnologici Ercole Marelli S.p.a., con sede in Milano, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aermarelli S.p.a., con sede in Milano, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli elettromeccanica generale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dolomite di Sestri S.p.a., con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sestri Ponente, è prolungata al 24 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Campagnolo F.lli S.n.c., con sede e stabilimento in Vicenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Seo Import/Export, con sede in Torino e stabilimento in Borgaro Torinese, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Munizioni Alvaro Patrarca, con sede e stabilimento in contrada Acquara di Recanati (Macerata), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'rt. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società per azioni Petruzzi e Branca, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il

periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Recordgraf, con sede in Rostignano di Pianoro (Bologna) e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tapiform, in Montanaro (Torino), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi, in Milano, stabilimento in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a r.l., Nuova utensileria italiana, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ei-Be, con sede in Bene Vagienna (Cuneo), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.C.T. - Galvanotecnica Ciardo Torino S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino), succursale di Torino, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.C.T. - Galvanotecnica Ciardo Torino S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino), succursale di Torino, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dolomite di Sestri S.p.a., con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sestri Ponente, è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Campagnolo F.lli S.n.c., con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Munizioni Alvaro Patarca, con sede e stabilimento in contrada Acquara di Recanati (Macerata), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Recordgraf, con sede in Rastignano di Pianoro (Bologna) e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ei-Be, con sede in Bene Vagienna (Cuneo), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Campagnolo F.lli S.n.c., con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Munizioni Alvaro Patarca, con sede e stabilimento in contrada Acquara di Recanati (Macerata), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Munizioni Patarca Alvaro, con sede e stabilimento in contrada Acquara di Recanati (Macerata), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli) compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, let-

tere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont, con sede in Milano e unità produttive in Linate (Milano), Rho (Milano), Bussi (Pescara), Novara, Spinetta Marengo (Alessandria), Porto Marghera (Venezia), Fombio (Milano), Crotone (Catanzaro), Livorno e Mantova compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche di Pesaro, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chatillon, stabilimento di Chatillon (Aosta), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Casoria (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine Rabuffetti Geronzio S.a.s., con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 20 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine Rabuffetti Geronzio S.a.s., con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(759-760)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e Spazio, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano poi « BPD Difesa Spazio S.p.a. - stabilimento di Ceccano » ora « Snia BPD S.p.a. - stabilimento di Ceccano », che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 27 settembre 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e Spazio con sede in Roma e stabilimento di Ceccano poi « BPD Difesa Spazio S.p.a. - stabilimento di Ceccano » ora « Snia BPD S.p.a. - stabilimento di Ceccano », che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(1060)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Alano di Piave, Rivanazzano, Fontaniva, Alleghe e Bologna.

Con decreto 3 dicembre 1983, n. 2078, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno ex greto del torrente Tegorzo, in comune di Alano di Piave (Belluno), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32, mappali 51, 52, 57, 58 e 559 di complessivi Ha 1.36.70 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 ottobre 1973 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1983, n. 2079, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rivanazzano segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13 in fregio ai mappali 183 e 184 di mq 3557 ed indicato con velatura in colore nella planimetria rilasciata il 27 agosto 1982, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1983, n. 2171, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Fontaniva (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, mappale 135½ di mq 1.320 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 gennaio 1981 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 dicembre 1983, n. 2397, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex greto del torrente Ru Da Tos, in comune di Alleghe segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappale 204 di mq 120 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 agosto 1983 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 dicembre 1983, n. 2395, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area risultante dal tombamento dell'alveo del Rio Grotte in comune di Bologna segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 236, mappali 666, 669, 670, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680 e 681 parte della sede stradale di via dello Sterlino, parte della sede stradale di via Gaudenzi della superficie di mq 815; al foglio 262, mappali 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 695, 697, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713 e 714 parte della sede stradale di via Martinelli, parte della sede stradale di via Basoli, parte della sede stradale di via Santa Barbara e mappale 702, della superficie di mq 1.045, di complessivi mq 1.860 ed indicati nella relazione congiunta dell'ufficio speciale del genio civile per il Reno e dell'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegati schizzi planimetrici rilasciati l'8 maggio 1982, che fanno parte integrante del citato decreto.

(828)

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 9 febbraio 1984.

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, concernente la disciplina del trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali.

Ai presidenti delle giunte regionali
Agli assessori regionali alla sanità
Al presidente della giunta provinciale di Trento
Al presidente della giunta provinciale di Bolzano
All'assessore provinciale alla sanità di Trento
All'assessore provinciale alla sanità di Bolzano
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario dello Stato nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del governo nella provincia di Bolzano

e, per conoscenza

Al Ministero della sanità - Gabinetto
Al Ministero del tesoro - Gabinetto
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali
All'A.N.C.I.
All'U.N.C.E.M.

PUNTO 1)

A tutto il personale confluito nel Servizio sanitario nazionale proveniente dallo Stato, dal parastato, dalle regioni, dagli enti locali e dagli ex enti ospedalieri si applica a partire dal 1° gennaio 1983 unicamente l'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 25 giugno 1983.

Di conseguenza a partire dalla suddetta data tutte le disposizioni sia a carattere economico e sia di natura normativa contenute negli ordinamenti di provenienza si intendono caducate nei loro confronti e pertanto non vanno più applicate.

PUNTO 2)

Art. 5 - *Orario di lavoro.*

A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, l'orario di lavoro settimanale per tutto il personale delle unità sanitarie locali è fissato in 38 ore (28 ore e 30' per i medici con rapporto di lavoro a tempo definito).

Al rispetto di detto orario settimanale è tenuto, *con la medesima decorrenza,* tutto il personale, compreso quello che per effetto della norma transitoria di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 aveva continuato ad osservare l'orario di lavoro del settore di provenienza.

PUNTO 3)

Art. 9 - *Congedo ordinario.*

In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria del congedo ordinario, la ricorrenza del Santo Patrono va considerata, ove coincida con una giornata infrasettimanale, come giornata festiva.

PUNTO 4)

Art. 19 - *Commissioni paritetiche per l'elaborazione dei programmi di aggiornamento professionale.*

Le commissioni paritetiche per l'elaborazione dei programmi di aggiornamento professionale di cui al quarto comma dell'art. 19 sono quattro e cioè:

In sede regionale:

una commissione per il personale medico;
una commissione per il personale non medico.

Per ogni singola U.S.L.:

una commissione per il personale medico;
una commissione per il personale non medico.

PUNTO 5)

Diritto allo studio.

Ai dipendenti delle U.S.L. che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano le norme previste da tale articolo.

PUNTO 6)

Art. 22 - *Medici a tempo pieno - Ore settimanali da destinarsi ad attività non assistenziali (aggiornamento, didattica, ricerca, ecc.).*

Il quarto comma dell'art. 22 stabilisce che nel rapporto di lavoro a tempo pieno, previsto per il personale medico, quattro ore dell'orario settimanale di servizio sono destinate ad attività non assistenziali (aggiornamento professionale, partecipazione ad attività didattiche, ricerca finalizzata, ecc.).

Tenute presenti le finalità di detta previsione, va precisato, a chiarimento di quanto espressamente indicato nell'articolo:

che deve trattarsi di orario di presenza effettiva in servizio, soggetta ai procedimenti di rispetto previsti per l'orario di lavoro;

che le attività da effettuarsi nelle citate ore devono rientrare in un dettagliato programma, nel quale devono essere anche individuate le sedi in cui le attività stesse devono svolgersi;

che le ore non utilizzate, per qualsiasi motivo, entro l'anno, non sono recuperabili nell'anno successivo;

che nelle citate quattro ore settimanali vanno considerate, fino a concorrenza, le attività rientranti nell'aggiornamento obbligatorio, nonchè le attività di didattica e di ricerca;

che la fruizione di comandi retribuiti per aggiornamento tecnico-scientifico può essere considerata utile anche ai fini dell'impiego delle ore di cui sopra.

PUNTO 7)

Art. 23 - *Assistente in formazione.*

Il rapporto di lavoro degli assistenti in formazione ha nell'arco del triennio tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro a « tempo pieno », esclusa la possibilità che il medico in formazione venga adibito *singolarmente* ad attività che comportino responsabilità diretta e autonomia decisionale.

Qualora nel medesimo presidio o stabilimento siano presenti più punti di guardia medica non contraddice al divieto di cui sopra l'impiego di assistenti medici in formazione in uno o più punti di guardia purché in altri siano contemporaneamente impiegati medici non in formazione, atteso che i punti di guardia medica del medesimo presidio o stabilimento vanno considerati complessivamente e non singolarmente.

PUNTO 8)

Art. 25 - *Servizio di pronta disponibilità.*

Il quarto comma dell'art. 25 stabilisce che « nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo ».

La norma di per sè non implica la riduzione, nel caso considerato, dell'orario settimanale di lavoro ma solo un'articolazione di detto orario settimanale.

La pronta disponibilità, infatti, non corrisponde (salvo che nei casi di effettiva chiamata e limitatamente al servizio in tal caso reso) a prestazione di servizio bensì a disponibilità per la eventuale prestazione di servizio, e pertanto non può dar luogo ai medesimi benefici che spettano a coloro che prestano effettivo servizio in giorno festivo.

Di conseguenza il dipendente in pronta disponibilità in giorno festivo ma che non abbia prestato durante tale arco di tempo alcun servizio, non ha diritto a riduzione dell'orario settimanale, bensì ad una articolazione di tale orario in maniera che possa godere di un giorno libero da impegni di servizio.

La nuova misura dell'indennità di L. 24.000, che si applica a tutto il personale chiamato in pronta disponibilità secondo le proprie competenze, si applica dal 1° gennaio 1983 sui turni di disponibilità nella articolazione vigente secondo la vecchia disciplina.

A partire dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 25 giugno 1983, la sopraddetta misura si applica sui turni di disponibilità di 12 ore in dipendenza della nuova organizzazione del lavoro e della effettiva attuazione della nuova disciplina relativa ai turni di disponibilità.

In relazione a comprovate esigenze derivanti dalla particolare organizzazione del lavoro, i turni di disponibilità possono essere articolati anche per durata inferiore alle 12 ore; in tal caso la misura della indennità di L. 24.000 viene, comunque, corrisposta per ogni gruppo di 12 ore e cioè al raggiungimento di esse.

PUNTO 9)

Art. 28 - *Norme particolari sul rapporto di lavoro degli ex medici condotti ed assimilati.*

Il primo comma dell'art. 28 stabilisce che tutto il personale medico non proveniente dagli ex enti ospedalieri è ammesso al rapporto di lavoro a *tempo pieno*, o a tempo definito su opzione degli interessati (salvi i casi in cui ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge n. 833/1978, sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno), da esercitarsi nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.

Tale disposizione, pertanto, ha quali destinatari tutti i medici ad eccezione di quelli provenienti dagli ex enti ospedalieri, transitati nelle U.S.L. e quindi anche gli ex medici condotti ed i medici ad essi assimilati, considerati tali i medici già dipendenti da enti territoriali (ivi compresi gli ex ufficiali sanitari) cui fosse consentito, negli enti di provenienza, secondo la normativa vigente per gli ex condotti, l'accesso alle convenzioni di medicina generica o pediatrica.

Le disposizioni dal terzo comma in poi si riferiscono invece esclusivamente agli ex medici condotti ed a quelli ad essi assimilati, come sopra definiti, i quali, pertanto, oltre al diritto di opzione per il tempo pieno o definito, hanno anche la facoltà di dichiarare la propria disponibilità ad un rapporto di impiego con orario settimanale di servizio non inferiore a 10 ore nell'ambito delle fasce orarie definite dalle regioni sulla base delle esigenze di servizio.

Il personale di cui al comma precedente, ammesso cioè a rapporto di lavoro a tempo parziale — con orario previsto nelle fasce fissate dalla regione — può mantenere scelte di medicina generica e pediatrica nei limiti dei massimali previsti dallo stesso art. 28.

PUNTO 10)

Art. 31 - *Costo effettivo dei pasti per il servizio mensa.*

Il costo effettivo del pasto completo, sulla base del quale deve essere stabilita la quota a carico del dipendente, deve essere determinato tenendo conto di tutti i fattori di costo.

L'ultimo comma dell'art. 31 dispone peraltro che la verifica delle rilevazioni effettuate per la determinazione del costo effettivo e la determinazione della quota a carico del dipendente (che non può essere comunque inferiore ad *un terzo* del costo effettivo) devono essere effettuate con le procedure di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.

La norma contrattuale non esclude la possibilità della definizione in ambito regionale, ai fini di omogeneità, della composizione normale del pasto completo e della quota a carico del dipendente.

PUNTO 11)

Art. 34 - *Diritti sindacali.*

L'art. 23 della recente legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 ha previsto l'estensione a tutti i dipendenti del settore del pubblico impiego di alcune norme contenute nella legge n. 300/1970 concernenti i diritti sindacali.

Per la concreta attuazione del disposto del predetto art. 23 sono stati previsti dal legislatore due distinti momenti. Il primo, contenuto nel primo comma, riguarda l'estensione a tutti i pubblici dipendenti degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonché 14, 15 e 16, primo comma, e 17 che attengono la libertà e dignità del lavoratore, nonché la libertà sindacale. Il secondo invece riguarda l'estensione ai predetti dipendenti di altri princìpi attinenti l'attività sindacale subordinandone, però, l'applicazione all'emanazione di apposite norme da definirsi in sede di contrattazione nazionale.

Di conseguenza, mentre gli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonché 14, 15, 16, primo comma, e 17 della predetta legge n. 300/1970 possono senz'altro applicarsi, per l'applicazione di quelli di cui al secondo comma, invece, si dovrà attendere l'esito della contrattazione nazionale. Ovviamente, nelle more, appare evidente che dovrà continuare ad applicarsi la normativa preesistente che, nel caso specifico, è quella dell'ex settore ospedaliero, fermo restando, comunque, quanto dispone l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 circa il blocco delle aspettative sindacali retribuite.

PUNTO 12)

Art. 43 - *Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione.*

L'indennità prevista dall'art. 43 dell'accordo spetta esclusivamente al personale *appartenente a posizione funzionale apicale* che sia membro di diritto dell'ufficio di direzione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubbica n. 761/1979.

Tuttavia, oltre ai membri di diritto dell'ufficio di direzione di cui al primo comma, la citata indennità spetta, limitatamente al periodo di effettivo esercizio delle funzioni, anche al personale incaricato di funzioni apicali danti titolo alla partecipazione all'ufficio di direzione (responsabilità di servizio) ove dette funzioni siano state conferite con atto formale, reso esecutivo a norma di legge, in base a specifiche disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (incarico o supplenza ex art. 13, comando ex art. 44, funzioni ex art. 78, primo comma).

L'indennità spetta, secondo le quote di scaglionamento, a far tempo dalla data del conferimento della titolarità del diritto o della funzione, e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 1983.

Al personale che gode di indennità differenziata di responsabilità primariale e che si trovi in posizione utile per fruire della indennità di cui trattasi è mantenuta l'indennità differenziata di responsabilità primariale, integrata da una quota pari alla differenza tra questa e quella prevista per la partecipazione all'ufficio di direzione.

PUNTO 13)

Art. 44 - *Indennità di funzione per i coordinatori sanitario e amministrativo.*

L'indennità di cui all'art. 44 spetta ai coordinatori (sanitario e amministrativo) di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, a far tempo dalla data in cui la funzione, formalmente conferita con atto esecutivo a norma di legge, abbia iniziato ad essere esercitata con la regolare costituzione dell'ufficio di direzione e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1983.

PUNTO 14)

Art. 54 - *Norme di primo inquadramento. Valutazione anzianità pregressa.*

Ai fini della valutazione dell'anzianità pregressa si precisa, preliminarmente, quanto segue:

a) il beneficio del riconoscimento dell'anzianità trascorsa nella qualifica di appartenenza, di cui al punto *a*) del secondo comma dell'art. 54, va calcolato soltanto ed esclusivamente sul valore iniziale del nuovo livello d'inquadramento;

b) il beneficio pari al 2% per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi prestato in qualifiche inferiori a quella di inquadramento, previsto dalla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 54, va applicato non sullo stipendio iniziale del nuovo livello di inquadramento bensì sullo stipendio iniziale dei nuovi livelli corrispondenti alle qualifiche inferiori a quella di inquadramento nelle quali il dipendente ha prestato servizio.

Fatta tale precisazione si chiarisce, inoltre, quanto segue:

Al dipendente, che nell'ordinamento di provenienza si trovava in qualifica (o livello) per cui esisteva ulteriore sviluppo di carriera e che in virtù dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 si è venuto a collocare — per effetto del possesso dei requisiti richiesti — in qualifica superiore a quella che di norma sarebbe spettata all'atto del passaggio al Servizio sanitario nazionale, si applica interamente quanto disposto dal quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 54.

Al dipendente che nell'ordinamento di provenienza rivestiva una qualifica o un livello per cui non esisteva ulteriore sviluppo di carriera e la cui collocazione, in virtù dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, è stata determinata sulla base del possesso di una definita anzianità (unico requisito richiesto) si applica quanto disposto dal sedicesimo comma dell'art. 54; qualora, invece, il dipendente, che rivestiva nell'ordinamento di provenienza una qualifica per la quale non esisteva sviluppo di carriera, è stato inquadrato in virtù dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 sulla base del possesso di una determinata anzianità congiunta ad altro requisito funzionale, la nuova posizione funzionale sarà considerata equiparabile soltanto dal momento del possesso di tutti i requisiti richiesti dal citato allegato 2.

I requisiti richiesti ai fini dell'equiparazione di cui alle tabelle allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 debbono essere posseduti alle date previste nelle tabelle stesse.

PUNTO 15)

Inquadramento economico - Articoli 54, 55, 57, 58.

Le norme contenute negli articoli 54, 55, 57 e 58 che riguardano il primo inquadramento, lo scaglionamento dei benefici contrattuali, la garanzia di assicurare l'importo maturato per anzianità in godimento, nonché un beneficio economico a regime non inferiore alla differenza tra l'importo iniziale del livello di inquadramento

e l'importo iniziale del livello di provenienza sono fra di loro intimamente connesse e la loro applicazione concreta va effettuata nel modo seguente:

a) individuazione del livello retributivo di inquadramento secondo gli articoli 37, 46, 57 e 58, commi quinto, sesto e settimo;

b) aggiunzione al valore iniziale di tale livello del beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità secondo le norme di cui agli articoli 54 e 58, terzo comma, nonché del beneficio di cui al comma ottavo dello stesso art. 58;

c) la somma complessiva scaturita dalle operazioni di cui sopra determina il nuovo trattamento economico tabellare del personale.

Qualora la posizione economica così determinata non dovesse coincidere con le classi e gli scatti previsti dalla nuova progressione economica si applicano le norme di cui ai commi quarto, quinto e settimo dell'art. 54.

Il criterio suddetto rappresenta la norma di inquadramento di carattere generale con le eccezioni di cui appresso conseguenti alle norme di garanzia di cui al sesto comma dell'art. 54 e di cui al n. 2 dell'art. 58: la prima secondo la quale bisogna comunque garantire a ciascun dipendente l'importo per anzianità in godimento e l'altra secondo cui al personale, in sede di primo inquadramento, deve essere garantito a regime un beneficio economico non inferiore alla differenza di livello fra il livello iniziale di provenienza e il livello iniziale di inquadramento.

A tal fine valgono le seguenti chiarificazioni:

A) garanzia per l'importo maturato per anzianità in godimento. Qualora dal calcolo del riconoscimento delle anzianità pregresse secondo la nuova normativa dovesse risultare un importo inferiore all'importo in godimento a tale titolo, secondo le norme previste dagli ordinamenti di provenienza, l'importo da aggiungere allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è quest'ultimo; non si tiene conto, pertanto, dell'importo minore derivante dal calcolo dell'anzianità secondo il nuovo accordo;

B) garanzia a regime della differenza di livello. Per la eventuale applicazione di tale clausola occorre aggiungere al nuovo trattamento economico d'inquadramento determinato nei modi previsti in precedenza, sia nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia dell'anzianità maturata di cui al precedente punto *A*), sia nel caso in cui tale clausola non sia stata applicata in quanto non necessaria, l'importo delle nuove indennità di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47 spettanti al personale secondo la posizione funzionale di inquadramento nella misura intera, nonché L. 180.000 per tutto il personale inquadrato nei livelli dal 1° all'8° quale beneficio minimo da indennità comunque spettante indipendentemente dalle funzioni cui si è applicati, anche se alcune di esse siano scaglionabili a norma dell'art. 55, ottenendo così un'importo che rappresenta il nuovo trattamento economico complessivo.

Parallelamente a tale calcolo occorre procedere alla determinazione del trattamento economico complessivo del personale in godimento alla data del 31 dicembre 1982 che si ottiene sommando le voci relative allo stipendio iniziale del livello di provenienza (per il personale proveniente dal parastato ed appartenente alla prima qualifica professionale si debbono considerare gli stipendi conseguenti all'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979), al maturato per anzianità, indennità a carattere continuativo spettanti in base agli ordinamenti di provenienza ed in particolare per il personale proveniente dagli ex enti ospedalieri l'indennità ospedaliera di cui all'art. 34 dell'accordo del 17 febbraio 1979, indennità di cui ai punti 4.3 e 4.4 dell'accordo del 24 giugno 1980. Ove la differenza tra gli importi complessivi di tali operazioni sia inferiore all'importo della differenza tra il livello iniziale di inquadramento ed il livello iniziale di provenienza, al personale dovrà essere attribuito un beneficio economico che colmi tale differenza che va aggiunto come anzianità all'importo del trattamento economico determinato secondo le modalità in precedenza precisate. L'importo così ottenuto rappresenta in tal caso la posizione economica definitiva e l'inquadramento dovrà avvenire in base ad esso.

E' bene chiarire che le operazioni di cui alla precedente lettera *B*) si rendono necessarie per stabilire se al personale si debba o meno applicare la norma di garanzia della differenza di livello, nonché a determinare il beneficio economico ai fini della corresponsione dello stesso secondo le percentuali di scaglionamento previste dall'art. 55. A tal uopo si precisa che l'indennità di direzione medica di cui all'art. 46, nonché le L. 180.000, pur rientrando nel calcolo per la determinazione del beneficio economico complessivo di cui alla precedente lettera *B*), vanno attribuite in misura intera. Del pari in misura intera va attribuita l'indennità di coordinamento di cui all'art. 44, nonché quelle di cui agli articoli 45 e 50.

PUNTO 16)

Indennità integrativa speciale.

L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 25 giugno 1983, che ha recepito l'ultimo accordo della sanità, prevede che l'indennità integrativa speciale deve essere corrisposta per intero sia ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno e sia ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito.

Tale norma è in linea con le recenti disposizioni legislative in materia (ultima: legge n. 638 dell'11 novembre 1983 - art. 23) in quanto la riduzione dell'indennità integrativa speciale in proporzione all'orario di lavoro va fatta in tutti quei casi in cui la durata dell'orario settimanale di lavoro è inferiore a quello normalmente previsto per la categoria. E poiché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (primo comma) prevede che il rapporto di lavoro dei medici può essere a tempo pieno o a tempo definito e che (terzo comma) il rapporto a tempo pieno è concesso a domanda, non v'è dubbio che ambedue i tipi di rapporto debbono considerarsi normali.

La riduzione della indennità integrativa di cui trattasi va invece operata nei confronti degli ex medici condotti che optano, a norma dell'art. 28 dell'accordo, per il rapporto di lavoro parziale previsto da tale articolo in quanto è di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria per cui rientra nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge n. 638/1983.

Di conseguenza, per tale personale la corresponsione della indennità integrativa speciale va erogata in proporzione all'orario di servizio settimanale, salvo a percepire la differenza o quota parte di essa in base all'orario di lavoro prestato per le convenzioni.

In ogni caso l'importo della quota di indennità integrativa speciale percepito per il rapporto di dipendenza sommato all'importo dell'indennità di carovita percepita per il rapporto convenzionato non può superare l'importo dell'indennità integrativa speciale che viene percepito dal personale a orario pieno.

A tali fini gli ex medici condotti che optano per il tempo parziale hanno l'obbligo, in analogia a quanto previsto per i medici a tempo definito dal secondo comma dell'art. 22 dell'accordo, di rendere edotte le amministrazioni interessate delle attività compatibili che danno titolo a indennità di carovita.

PUNTO 17)

Indennità di missione.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 nulla prevede in ordine al trattamento di missione spettante al personale delle UU.SS.LL. per cui in virtù dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 a tale personale va applicata la normativa vigente nel settore statale disciplinata dalla legge n. 836/1973, e successive modificazioni. A tal fine per una uniforme applicazione di tale disciplina si è ritenuto opportuno elaborare la seguente tabella di equiparazione tra personale statale e personale delle UU.SS.LL. fermo restando che per il resto si applica la normativa statale:

Indennità di trasferta:

dal I al VI livello L. 23.100 (decreto ministeriale 4 febbraio 1983);

dal VII all'XI livello e personale medico L. 31.700 (decreto ministeriale 4 febbraio 1983).

Albergo:

dal I all'VIII livello e assistenti in formazione, 2ª categoria;

dal IX all'XI livello e restante personale medico, 1ª categoria.

In tali casi la indennità di trasferta è ridotta di un terzo.

Viaggio:

dal I al IV livello, 2ª classe;

dal V all'XI livello e personale medico, 1ª classe;

dal I al IX livello e assistenti medici in formazione e non, cuccetta 1ª classe;

al X livello e aiuti medici, posto letto;

all'XI livello e restante personale medico, compartimento singolo.

Il Ministro: GASPARI

(1091)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica al bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di tre ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di cinquanta ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 107° corso superiore di stato maggiore. (Bando di concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 14 del 14 gennaio 1984).

Nell'allegato 2, al bando di concorso citato in epigrafe, nel « Primo gruppo di tesi » (Cultura generale), devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nella tesi n. 2, al paragrafo 2., lettera *b*), al 5° alinea, dove è scritto: « sistema ad economia pianificata: teorie collettivistiche *ed* economia pianificata (generalità). », leggasi: « sistema ad economia pianificata: teorie collettivistiche *ad* economia pianificata (generalità). »;

nella tesi n. 3, al paragrafo 3., lettera *b*), al 2° alinea, dove è scritto: « elaborazione automatica dei dati: struttura di un elaboratore, unità periferiche, lettore, perforatore, unità a nastri, unità a disco, *stampati*, memoria centrale. », leggasi: « elaborazione automatica dei dati: struttura di un elaboratore, unità periferiche, lettore, perforatore, unità a nastri, unità a disco, *stampanti*, memoria centrale. »;

nella tesi n. 4:

al paragrafo 2., lettera *b*), al 3° alinea, dove è scritto: « l'intervento pubblico nell'economia: *struttura* dell'intervento pubblico e programmazione economica; », leggasi: « l'intervento pubblico nell'economia: *strumenti* dell'intervento pubblico e programmazione economica; »;

al paragrafo 3.:

alla lettera *a*), dove è scritto: « Servizio *di uno stato* maggiore: », leggasi: « Servizio *di stato* maggiore: »;

alla lettera *b*), al 1° alinea, dove è scritto: « le distribuzioni: *binominale*, normale e di Poisson; », leggasi: « le distribuzioni: *binomiale*, normale e di Poisson; ».

(1110)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 1, in data 17 febbraio 1984, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.102.2 del 30 dicembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di ricerca sulla pesca marittima - Ancona;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.130.1 del 2 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per la residenza e le infrastrutture sociali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.130.2 del 2 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per la residenza e le infrastrutture sociali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.130.3 dell'8 novembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per la residenza e le infrastrutture sociali - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.38.7 dell'8 novembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di radioastronomia - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.59.3 del 10 novembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - sezione di Brindisi;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.132.1 dell'11 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di ricerche sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.132.2 dell'11 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di ricerche sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.132.3 dell'11 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di ricerche sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.132.4 dell'11 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di ricerche sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.57.5 del 30 dicembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il centro studi geominerari e mineralurgici - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.57.6 del 13 aprile 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il centro studi geominerari e mineralurgici - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.132.5 dell'11 novembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di ricerche sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.132.6 dell'11 novembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di ricerche sulle talassemie e anemie mediterranee - Cagliari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.110.2 del 9 novembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici - Catania;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.118.2 del 9 novembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico - Catania;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.110.3 del 10 novembre 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici - Catania;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.118.3 del 9 novembre 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico - Catania;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.136.1 dell'11 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto sperimentale talassografico - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.30.9 del 30 dicembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il centro di studio per la biologia cellulare e molecolare delle piante - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.117.1 del 31 dicembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.24.7 del 15 maggio 1983 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per la geofisica della litosfera - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.120.1 del 2 novembre 1982 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di studi comparati sulle garanzie dei diritti fondamentali - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.300.2 del 22 settembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto biologia dello sviluppo - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.142.1 dell'11 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di medicina sperimentale di Roma - sezione di Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.144.3 del 23 febbraio 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per la geochimica dei fluidi - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.144.2 del 23 febbraio 1983 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per la geochimica dei fluidi - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.36.2 del 23 febbraio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di analisi numerica - Pavia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.51.4/P del 30 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il centro di studio per la cristallografia strutturale - Pavia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.77.2 del 31 dicembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di geocronologia e geochimica isotopica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.72.6 del 2 novembre 1982 a sei posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di fisiologia clinica - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.134.4 del 28 giugno 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il centro di fisiologia clinica - Reggio Calabria;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.2.30 del 13 aprile 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per le applicazioni del calcolo «M. Picone» - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.12.1.17 del 23 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il servizio attività spaziali - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.12.1.18 del 23 luglio 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il servizio attività spaziali - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.25.1.6 dell'11 novembre 1982 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il servizio di sicurezza del lavoro e protezione sanitaria - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.26.1.17 del 13 aprile 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il servizio trasferimento innovazione brevetti: normativa tecnica - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.16.10 del 5 novembre 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per gli studi micenei ed egeo anatolici - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.1.11 del 28 giugno 1982 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto di acustica « O.M. Corbino » - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.25.1.8 dell'11 novembre 1982 a quattro posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il servizio di sicurezza del lavoro e protezione sanitaria - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.25.1.10 dell'11 novembre 1982 a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il servizio di sicurezza del lavoro e protezione sanitaria - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 331.11.1.42 dell'11 novembre 1982 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il servizio elettronico tecnico - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.131.1 del 9 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici - Sassari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.131.2 del 9 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici - Sassari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.131.3 del 9 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici - Sassari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.45.9 dell'11 novembre 1982 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il centro mitocondri e metabolismo energetico - Bari - sezione di Trani;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.3.18 del 5 novembre 1982 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'istituto biologia del mare - Venezia.

(1018)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, per esami, a posti di revisore tecnico e di operatore di esercizio nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Con decreto 10 maggio 1983, n. 20441/PR. I, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1983, registro n. 1, foglio n. 331, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 14 febbraio 1984, n. 7, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di revisore tecnico, quinta categoria, in prova del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Di detti diciassette posti sedici sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto ad appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 14 febbraio 1984.

Con decreto 10 maggio 1983, n. 20442/PR. I, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1983, registro n. 1, foglio n. 332, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 14 febbraio 1984, n. 7, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di operatore di esercizio, terza categoria, in prova del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Di detti posti due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ventuno ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 14 febbraio 1984.

(1094)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 15, in Mirandola-Finale Emilia:

un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 32, in Portomaggiore:

un posto di coadiutore sanitario di neuropsichiatria infantile.

Unità sanitaria locale n. 35, in Ravenna:

un posto di fisico sanitario dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive unità sanitarie locali.

(1054)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sedici posti di operatore professionale collaboratore-tecnico di radiologia medica;

quattro posti di operatore professionale collaboratore-terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(1055)

REGIONE SICILIA

Concorso a trentatre posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 42

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentatre posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 42.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Messina.

(1053)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso a venti posti di infermiere professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1021)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO VENETA », IN MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina per lungodegenti presso l'ospedale per lungodegenti « S. Giovanni di Dio » di Gorizia;

due posti di caposala (operatore professionale coordinatore) presso l'ospedale « S. Orsola » di Brescia;

un posto di ostetrica e un posto di tecnico di radiologia medica presso l'ospedale « S. Raffaele Arcangelo » di Venezia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1022)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 57 del 27 febbraio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorsi pubblici, per esami, a sette posti di perito industriale, due posti di ragioniere, un posto di tecnico di impianti nucleari e tre posti di diplomati di scuola secondaria superiore con esperienza di due anni di attività amministrativa e/o gestionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100840590)

L. 500